

della quale abbia beneficiato una merce e che sia stata ottenuta attuando una pratica consistente nell'applicazione di disposizioni del diritto dell'Unione al fine di trarne abusivamente profitto.

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 12.5.2012.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Alfred Hirmann/Immofinanz AG**

(Causa C-174/12) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Diritto delle imprese — Seconda direttiva 77/91/CEE — Responsabilità di una società per azioni per violazione dei suoi obblighi in materia di pubblicità — Inesattezza delle informazioni contenute in un prospetto d'offerta — Portata della responsabilità — Normativa di uno Stato membro che prevede il rimborso del prezzo versato dall'acquirente per l'acquisto di azioni)**

(2014/C 52/13)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Handelsgericht Wien

**Parti**

Ricorrente: Alfred Hirmann

Convenuto: Immofinanz AG

Con l'intervento di: Aviso Zeta AG

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione degli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), come modificata, degli articoli 6 e 25 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345, pag. 64), come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008 (GU L 76, pag. 37), degli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258, pag. 11), degli articoli 7, 17 e 28 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390, pag. 38) nonché dell'articolo 14 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16) — Responsabilità di una società per azioni per la violazione dei suoi obblighi in materia di pubblicità — Inesattezza delle informazioni contenute in un prospetto informativo — Normativa di uno Stato membro che prevede in un tale caso il rimborso del prezzo versato dall'acquirente per le azioni sottoscritte — Situazione in cui dette azioni sono state acquistate sul mercato secondario, sulla base del prospetto informativo

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 48, secondo comma, CE] per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, come modificata dalla direttiva 92/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, nell'ambito del recepimento delle direttive
  - 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE,
  - 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE,
  - e 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato),

da un lato, preveda la responsabilità di una società per azioni, in qualità di emittente, nei confronti di un acquirente di azioni della medesima società, per violazione degli obblighi di informazione previsti da queste ultime direttive, e, dall'altro, preveda, per effetto di detta responsabilità, l'obbligo della società interessata di rimborsare all'acquirente l'importo corrispondente al prezzo d'acquisto delle azioni e di riprendere le medesime.

- 2) Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, [CE] per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, in circostanze come quelle del procedimento principale, preveda l'annullamento retroattivo di un contratto di acquisto di azioni.

3) Gli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 77/91, come modificata dalla direttiva 92/101, nonché 12 e 13 della direttiva 2009/101 devono essere interpretati nel senso che la responsabilità introdotta dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non è necessariamente limitata al valore delle azioni, calcolato secondo le quotazioni delle medesime se la società è quotata in Borsa, al momento della presentazione della domanda.

(<sup>1</sup>) GU C 151 del 26.5.2012.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's-Gravenhage — Paesi Bassi) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV**

(Causa C-202/12) (<sup>1</sup>)

*(Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche dati — Articolo 7, paragrafi 1 e 5 — Diritto sui generis del costituente di una banca dati — Nozione di «reimpiego» — Parte sostanziale del contenuto della banca dati — Metamotore di ricerca specializzato)*

(2014/C 52/14)

Lingua processuale: il neerlandese

#### Giudice del rinvio

Gerechtshof Den Haag, anciennement Gerechtshof 's-Gravenhage

#### Parti

Ricorrente: Innoweb BV

Convenuto: Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's-Gravenhage — Paesi Bassi — Interpretazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 5, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20) — Diritto del costituente di una banca dati di vietare l'estrazione e/o la riutilizzazione di una parte sostanziale del contenuto della base — Divieto del reimpiego continuato e sistematico di parti non sostanziali del contenuto di una banca dati che presupponga atti incompatibili con la normale gestione di detta base, o che causi un ingiustificato danno ai legittimi interessi del costituente della base — Carattere sufficiente di un reimpiego continuato o condizione cumulativa di un reimpiego sistematico — Reimpiego tramite un sistema automatico

#### Dispositivo

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che un operatore che metta in linea su Internet un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui al procedimento principale, effettua un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta da tale articolo 7, qualora tale metamotore di ricerca specializzato:

- fornisca all'utente finale un modulo di ricerca che offre, in sostanza, le stesse funzionalità del modulo della banca dati;
- traduca «in tempo reale» le ricerche degli utenti finali nel motore di ricerca di cui è dotata la banca dati, di modo che tutti i dati di tale banca sono oggetto di ricerca, e
- presenti all'utente finale i risultati trovati con l'aspetto esteriore del suo sito Internet, riunendo i doppioni in un unico risultato, ma secondo un ordine fondato su parametri paragonabili a quelli utilizzati dal motore di ricerca della banca dati interessata per presentare i risultati.

(<sup>1</sup>) GU C 243 dell'11.8.2012.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) — Walter Endress — Allianz Lebensversicherungs AG**

(Causa C-209/12) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE — Assicurazione diretta sulla vita — Diritto di rinuncia — Assenza di informazione sulle condizioni di esercizio di tale diritto — Estinzione del diritto di rinuncia decorso un anno dal pagamento del primo premio — Conformità alle direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE)*

(2014/C 52/15)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

#### Parti

Ricorrente: Walter Endress

Convenuta: Allianz Lebensversicherungs AG

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50), in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (GU L 360, pag. 1) — Assicurazione di rendita vitalizia — Diritto di recesso dell'assicurato — Termine — Obbligo di informazione dell'assicurato — Normativa nazionale che prevede che l'assicurato perda qualunque diritto di recesso un anno dopo il versamento del primo premio, anche qualora egli non sia stato correttamente informato in merito alle condizioni di esercizio di tale diritto.